

TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO

**Integrazione alla proposta di accordo formulata dal sig. Misuraca
ai sensi dell'art. 9 co. 3 ter Legge n. 3/2012**

* * *

Nell'interesse del sig. **MISURACA Fabrizio** (C.F. MSR FRZ 70M11 I819L) nato a Somma Lombardo (VA) l'11 agosto 1970 e residente in 21019 – Somma Lombardo (VA), Via della Brugheretta n. 60, di seguito anche denominato “*debitore*”, rappresentato e difeso nella presente procedura dall'**Avv. Roberto Cacchillo** del Foro di Busto Arsizio (C.F. CCC RRT 84B16 B300A - PEC: robertocacchillo-avvocato@pec.it - fax n. 0331.768678) presso il cui Studio in 21010 – Arsago Seprio (VA), Via Roma n. 37/A elegge domicilio, coadiuvato dal dott. **Massimo Piscetta**, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Busto Arsizio (C.F. PSC MSM 68M28 A429A - PEC: mpiscetta@legalmail.it - tel. 0331.739870 - fax 0331.700465), giusta procura in calce al ricorso introduttivo e con dichiarazione di voler ricevere tutte le comunicazioni e notificazioni del presente procedimento presso l'indirizzo di posta elettronica certificata **robertocacchillo-avvocato@pec.it** ovvero al seguente numero di fax 0331.768678.

PREMESSO CHE

- a) in data 19 maggio 2022 il sig. Misuraca ha depositato ricorso ai sensi della Legge n. 3/2012 contenente una proposta di accordo ai creditori e, in subordine, istanza di liquidazione del proprio patrimonio;
- b) il Giudice designato, dott. Marco Lualdi, con provvedimento datato 23 maggio 2022, ha evidenziato alcuni profili di criticità della proposta di accordo formulata dal debitore che potrebbero in ipotesi condurre ad una pronuncia di inammissibilità per carenza dei presupposti di cui agli artt. 7, 8 e 9 Legge n. 3/2012, concedendo termine sino al 10 giugno 2022

affinché “*il Gestore della Crisi provveda al deposito [...] dell’integrazione della propria Relazione con riferimento ai profili di criticità rilevati*”, fissando udienza di comparizione parti per il giorno 13 giugno 2022 ore 11.00;

- c) l’art. 9 co. 3 *ter* Legge n. 3/2012 prevede che il Giudice possa concedere un termine perentorio non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni alla proposta e produrre nuovi documenti;
- d) si rende pertanto necessario provvedere al deposito delle integrazioni richieste, nel termine concesso dal Tribunale con il provvedimento innanzi richiamato;

Tanto premesso, il sig. Fabrizio Misuraca, *ut supra*, deposita la seguente

INTEGRAZIONE

- 1) **LA CESSIONE DELLA NUDA PROPRIETA’ RELATIVA ALL’IMMOBILE SITUATO IN COMUNE DI SOMMA LOMBARDO, VIA DELLA BRUGHERETTA N. 60.**

Preliminarmente, il Giudice designato ha evidenziato come “*Il Gestore della Crisi non ha svolto alcuna considerazione (congruità del valore, effettività del versamento del prezzo, ecc.) con riferimento all’atto di cessione del bene immobile perfezionatosi in data 2014 e quindi in epoca successiva rispetto agli avvisi di accertamento su cui si fondano i debiti oggetto della presente procedura, considerazioni imprescindibili per escludere (o meno) la presenza di atti in frode ai creditori*”.

Si deposita, in primo luogo, copia dell’atto notarile a rogito dott.ssa Maria Ienaro, notaio in Samarate (Rep. n. 7132 – Racc. n. 4484, **doc. 52**).

Con l’atto in questione, i coniugi Misuraca-Leorato hanno ceduto alle rispettive madri la **nuda proprietà** dell’unità immobiliare nella quale attualmente risiedono, riservando per sé l’usufrutto.

CONGRUITA' DEL VALORE DI CESSIONE

Il prezzo convenuto è stato pari ad Euro 36.000,00 (trentaseimila/00), di cui Euro 18.000,00 (diciottomila/00) per la quota del debitore.

Tale importo appare superiore rispetto al valore di mercato della nuda proprietà sia con riferimento al prezzo originario di acquisto (Euro 110.000,00, **doc. 55**), sia con riferimento al valore di mercato attuale del bene (Euro 118.000,00, **doc. 40**).

Più specificamente, il valore della quota del bene di spettanza del debitore (50%), al momento della cessione, era pari ad Euro 55.000,00 (50% di Euro 110.000,00).

In considerazione dell'età del debitore al momento della vendita (44 anni) il valore della nuda proprietà ammontava ad Euro 11.000,00 (20% di Euro 55.000,00).

Utilizzando quale parametro di riferimento il valore attuale del bene (Euro 118.000,00, **doc. 40**) il valore della nuda proprietà al momento della vendita era pari ad Euro 11.800,00 (20% di Euro 59.000,00).

Si riportano di seguito i coefficienti di calcolo utilizzati.

Tab. 1 – Coefficienti di calcolo valore nuda proprietà e usufrutto.

Età Usufruttuario	Coefficiente	% Usufrutto	% Nuda Proprietà
da 0 a 20	95,00	95,00	5,00
da 21 a 30	90,00	90,00	10,00
da 31 a 40	85,00	85,00	15,00
da 41 a 45	80,00	80,00	20,00
da 46 a 50	75,00	75,00	25,00
da 51 a 53	70,00	70,00	30,00

da 54 a 56	65,00	65,00	35,00
da 57 a 60	60,00	60,00	40,00
da 61 a 63	55,00	55,00	45,00
da 64 a 66	50,00	50,00	50,00
da 67 a 69	45,00	45,00	55,00
da 70 a 72	40,00	40,00	60,00
da 73 a 75	35,00	35,00	65,00
da 76 a 78	30,00	30,00	70,00
da 79 a 82	25,00	25,00	75,00
da 83 a 86	20,00	20,00	80,00
da 87 a 92	15,00	15,00	85,00
da 93 a 99	10,00	10,00	90,00

Se ne evince che il debitore ha alienato il proprio diritto ad un valore ben superiore rispetto a quello di mercato (Euro 18.000 vs Euro 11.000).

EFFETTIVITA' DEL VERSAMENTO DEL PREZZO

Il prezzo è stato corrisposto a mezzo n. 3 assegni circolari, i cui estremi sono indicati nell'atto notarile (n. 3303994201-01 emesso da Banca Intesa SanPaolo S.p.a. di Euro 18.000,00, n. 3109841998-03 emesso da Banca Intesa SanPaolo S.p.a. di Euro 1.000,00 e n. 3304071143-09 emesso da Banca Intesa SanPaolo S.p.a. di Euro 17.000,00 – **doc. 52**).

L'importo di competenza del sig. Misuraca (Euro 18.000,00) è transitato regolarmente sul conto corrente dell'epoca del debitore (**doc. 53**). L'assegno risulta pertanto incassato.

In considerazione della coincidenza tra la data dell'atto e quella di versamento dell'assegno (26 marzo 2014, *cfr.* **doc. 52** e **doc. 53**) non pare potersi dubitare della riferibilità dell'importo all'operazione di vendita in discorso.

L'ASSENZA DI PROPOSITI FRAUDOLENTI

Si ritiene, in ciò confortati anche dal parere del Gestore della Crisi (p. 4, **doc. 57**), che l'iniziativa non sia stata posta in atto con l'intento di frodare i creditori.

In primo luogo, **l'operazione ha avuto ad oggetto la vendita della sola nuda proprietà**: è verosimile ritenere che laddove il debitore avesse avuto quale proposito quello di spossessarsi dei propri beni al fine di vanificare le ragioni dei creditori la vendita avrebbe avuto ad oggetto l'intera, piena, proprietà del bene. Una simile operazione avrebbe inoltre permesso al debitore il reperimento di liquidità da occultare in misura ben superiore rispetto a quanto effettivamente conseguito.

L'operazione ha avuto ad oggetto anche il diritto di proprietà del coniuge: è verosimile ritenere che laddove il debitore avesse avuto quale proposito quello di vanificare le ragioni dei creditori il coinvolgimento del coniuge sarebbe risultato del tutto superfluo. Tale circostanza può indurre ragionevolmente a ritenere che l'operazione sia stata dettata da effettive esigenze familiari.

L'operazione è stata compiuta in favore di terzi estranei allo stretto nucleo familiare del debitore: sovente, invero, gli atti in frode ai creditori vengono posti in essere a favore del coniuge o di familiari conviventi.

L'operazione non è risultata priva di sostanza economica: la prassi registra spesso atti fraudolenti posti in essere attraverso donazioni, creazioni di fondi patrimoniali o altri vincoli pregiudizievoli sul bene.

Il debitore ha fornito una motivazione plausibile circa le ragioni che lo hanno condotto ad alienare la nuda proprietà del bene in oggetto, costituita dalla necessità di sostenere i costi per l'assistenza nell'ambito dei giudizi di opposizione agli avvisi di accertamento che hanno dato luogo al

sovraindebitamento, pari a complessivi Euro 17.231,49 di esborsi documentati (**doc. 54**).

Il debitore ha in proposito riferito di avere inizialmente beneficiato del sostegno economico del fratello Antonio (Euro 7.700,00), il quale ha anticipato parte delle somme necessarie all'assistenza in giudizio. A seguito della vendita della nuda proprietà, il debitore ha restituito al fratello gli importi negli anni ottenuti in prestito tramite assegno n. 5172392745 (**doc. 53**), di cui il sig. Misuraca ha fornito la matrice recante l'indicazione "*debito saldo*" (**doc. 55**).

La liquidità reperita a seguito dell'alienazione non risulta essere stata occultata: l'estratto conto prodotto (**doc. 53**) attesta come parte del ricavato sia stato utilizzato per saldare dei debiti pregressi (**doc. 55**).

L'operazione è stata conclusa ad un prezzo ben superiore rispetto al valore di mercato del bene, circostanza che pare confermare la veridicità della motivazione fornita dal sig. Misuraca. Non può in proposito omettersi di rilevare la pressoché perfetta coincidenza tra gli importi corrisposti negli anni ai professionisti per l'assistenza connessa al contenzioso tributario (Euro 17.231,49, **doc. 54**) ed il prezzo di vendita (Euro 18.000,00, **doc. 52**).

L'operazione è stata posta in essere in pendenza del giudizio proposto davanti alla Corte di Cassazione (doc. 14) allorquando il contribuente non aveva ancora maturato la percezione della irretrattabilità del debito che, in effetti, risultava iscritto a ruolo soltanto in via provvisoria (*ex art. 15 D.P.R. n. 602/1973*). Si ritiene inoltre che il debitore, avendo ottenuto in primo grado l'annullamento totale degli avvisi di accertamento (**doc. 12**), potesse ragionevolmente confidare in una riforma della decisione di appello.

L'operazione è stata posta in essere a distanza di quasi un anno dal deposito della sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Milano (doc. 13) con la quale il Giudice di appello ha riformato la

decisione di annullamento degli avvisi di accertamento adottata dal Giudice di primo grado (doc. 12): si è dell'opinione che laddove l'alienazione fosse stata motivata da propositi fraudolenti, la vendita avrebbe dovuto aver luogo nell'immediatezza del deposito della sentenza di accoglimento del gravame.

Parimenti, l'operazione è stata posta in essere a distanza di quattro anni dalla notifica degli atti impositivi (doc. 8 e 9): anche in questo caso si ritiene che una alienazione motivata dalla volontà di frodare l'Erario avrebbe avuto luogo nell'immediato, laddove, nella specie, il patrimonio del debitore è rimasto alla mercé dei creditori per quasi quattro anni.

Le summenzionate circostanze, lette unitariamente, inducono ragionevolmente a ritenere che l'alienazione della nuda proprietà del bene sito in Somma Lombardo non sia stata motivata dal proposito di frodare i creditori, bensì da effettive e valide ragioni, ravvisabili nella necessità, per il debitore, di munirsi di una assistenza tecnica per tutelare in giudizio i propri diritti.

* * *

2) LA CONVENIENZA DEL PIANO RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA - L'ESCLUSIONE DEI REDDITI PERCEPITI DALLA FIGLIA DALLA PROPOSTA DI ACCORDO AI CREDITORI.

Il Giudice designato formula un'ulteriore riserva con riferimento alla convenienza del piano proposto rispetto all'alternativa liquidatoria, osservando che *“il Gestore della Crisi [...] non ha in alcun modo considerato che in caso di alternativa liquidatoria il reddito percepito dalla figlia – che compone il nucleo familiare – dovrebbe necessariamente essere considerato ai fini del mantenimento dello stesso nucleo, liberando proporzionalmente a favore dei creditori quantomeno una parte del reddito del Misuraca Fabrizio”*.

Va premesso che la valutazione dell'Organismo di composizione della crisi non può che essere effettuata sulla base di circostanze “*attuali*”.

A tal proposito, si evidenzia come Margherita abbia stipulato con Decathlon, in data 19 dicembre 2019, un contratto di apprendistato professionalizzante della durata di mesi 36 (**doc. 56**), con termine al 19 dicembre 2022.

Ciò posto, in sede di proposta si è ritenuto che la quantificazione della quota-parte del reddito del debitore che andrebbe ad essere liberata per effetto dell'inclusione dei redditi della figlia tra quelli del nucleo familiare fosse, allo stato, di difficile (se non impossibile) individuazione, in quanto il debitore non percepisce redditi fissi e predeterminati essendo lavoratore autonomo.

Invero, a fronte di spese familiari sostanzialmente costanti (**doc. 36**), i redditi del debitore hanno subito negli anni variazioni anche notevoli (*cf.* Tab. 1 p. 12 del ricorso e **doc. 3 e 16** e, in particolare, la differenza di redditi dell'anno 2017 e quelli del 2018).

La variabilità dei compensi del debitore a fronte, come detto, di spese fisse costanti, impedisce di quantificare *ex ante* l'eventuale ulteriore quota di reddito liberata dall'apporto in termini economici dell'attività di lavoro svolta da Margherita. Tale quota, in effetti, potrebbe anche essere inesistente laddove i redditi del ricorrente subissero un calo.

Ciononostante, l'Organismo di composizione della crisi, in riscontro al quesito del Giudice, ha ritenuto di poter prendere a riferimento i redditi conseguiti dalla figlia Margherita sino al 19 dicembre 2022, non essendovi certezza in ordine al rinnovo del contratto di apprendistato (**doc. 56**) e, viepiù, alla stessa permanenza di tale soggetto all'interno del nucleo familiare (Margherita ha compiuto 23 anni ed ha in progetto di formare un nucleo a sé stante).

L'importo acquisibile alla procedura è stato quindi astrattamente quantificato nella misura massima ipotizzabile di Euro 7.200,00 (n. 8 mensilità nette sino al 31/12/2022, **doc. 57**).

L'Organismo ha quindi ragionevolmente ritenuto che a fronte di un ipotetico incasso, in sede di liquidazione del patrimonio, della somma summenzionata (Euro 7.200,00) non vi siano parallelamente garanzie in ordine all'acquisizione di un importo pari ad Euro 20.000,00 per il diritto di usufrutto, rilevando che *“il patrimonio immobiliare è costituito esclusivamente dal diritto di usufrutto, con un valore per nulla appetibile sul mercato, mentre nella proposta si può contare su un impegno certo e garantito della Sig.ra Moretti Rosa [...] La convenienza del piano proposto quindi, fermi restando i valori numerari, seppur al momento non liquidi, che non variano dal piano rispetto all'alternativa liquidatoria, è espressa dal maggior valore di € 20.000,00 ricavabile dalla cessione dell'usufrutto, contro il valore di € 7.200,00 quale maggior reddito derivante dall'acquisizione del reddito della figlia Margherita”* (p. 7, **doc. 57**).

In sintesi, si è ritenuto di dover operare un raffronto globale tra la proposta formulata e l'alternativa liquidatoria posto che, se da un lato, come correttamente evidenziato dal Tribunale, i redditi di Margherita potrebbero essere considerati in sede di liquidazione del patrimonio, liberando – in astratto – una quota parte del reddito del debitore, dall'altro lato la liquidazione del patrimonio non è in grado di assicurare che la dismissione dell'usufrutto possa apportare risorse alla procedura.

Invero, *“In relazione alla messa all'asta del diritto di usufrutto sul bene è necessario sottolineare come [...] le possibilità di incassare una cifra degna di valore siano decisamente basse, se non assolutamente nulle [...] A parere del sottoscritto gestore, la messa all'asta del diritto di usufrutto del 50% di un immobile non ha alcuna possibilità di arrecare utilità alla liquidazione.*

In caso di liquidazione, quindi, il valore dell'usufrutto sul 50% del bene ha valore pari a zero" (p. 5, doc. 57).

* * *

3) L'ESPLICITAZIONE DEL GRADO DI PRIVILEGIO DEI SINGOLI CREDITORI.

Il Tribunale ha richiesto una adeguata esplicitazione del "grado di privilegio dei singoli creditori".

Si indica di seguito il grado di privilegio dei singoli creditori, ad integrazione di quanto riportato al punto 6) del ricorso introduttivo.

Tab. 1 – Elenco creditori e privilegi esistenti

CREDITORE	IMPORTO A RUOLO	PRIVILEGIO	GARANZIE REALI
SPESE DI PROCEDURA	€ 4.373,66	art. 13 co. 4 <i>bis</i> Legge n. 3/2012	
AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 217.619,37	art. 2752 c.c. per € 107.688,09 art. 2759 c.c. per € 71.958,82 chirografari per € 37.972,46	Ipoteca di primo grado su diritto di usufrutto del debitore
INPS	€ 36.852,43 € 2.875,00	art. 2753 c.c. per € 30.524,06 chirografo per € 6.328,37 chirografo per € 2.875,00	

* * *

4) LA RIMODULAZIONE DELLA ORIGINARIA PROPOSTA.

Il Giudice adito ha rilevato che "in assenza di finanza esterna (l'offerta di acquisire una parte del patrimonio del debitore non costituisce apporto di risorse esterne ma esclusivamente una modalità di liquidazione dei beni)

risulta violato il principio generale previsto dall'art. 2740 c.c. e l'ordine dei privilegi di cui agli artt. 2777 e ss. in quanto risulterebbero soddisfatti crediti di rango chirografario in assenza di preventiva ed integrale soddisfazione del credito privilegiato".

Alla luce di quanto osservato dal Tribunale si è resa necessaria una rimodulazione della proposta con riferimento alla distribuzione del ricavato e alle percentuali di soddisfacimento dei creditori, recependo – di fatto – i contenuti della relazione integrativa dell'OCC (**doc. 57**).

PROPOSTA DI ACCORDO PER LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI

Si procede di seguito alla dettagliata e specifica formulazione della proposta in funzione del carico debitorio indicato, con indicazione degli importi da proporre secondo la vigente normativa ai singoli creditori, tenuto conto degli eventuali privilegi esistenti e del criterio della *par condicio creditorum*.

Ipotesi di base:

- 1. liquidazione della quota del diritto di usufrutto di proprietà del debitore al prezzo di Euro 20.000,00 (ventimila/00) grazie all'intervento del terzo acquirente Rosa Moretti e destinazione del ricavato al creditore munito di ipoteca (Agenzia delle Entrate). L'intervento del terzo è subordinato e condizionato all'approvazione del piano da parte di creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti ed all'omologa da parte del Tribunale;**
- 2. riscatto della polizza vita n. 1037540 contratta con Eurovita S.p.a., con destinazione ai creditori del ricavato pari ad Euro 10.557,02, subordinatamente e condizionatamente all'approvazione del piano da parte di creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti e all'omologa da parte del Tribunale;**

3. riscatto, con l'assenso dei cointestatari Rosa Moretti e Salvatore Misuraca, dei buoni fruttiferi postali del valore nominale di Euro 5.500,00, con destinazione ai creditori della quota parte di competenza del debitore, pari a nominali Euro 1.833,33, con controvalore al 17.11.2021 di Euro 2.459,75 al lordo di eventuali costi e/o imposte, subordinatamente e condizionatamente all'approvazione del piano da parte di creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti e all'omologa da parte del Tribunale;
4. messa a disposizione dei creditori del controvalore dell'autoveicolo **furgonato** marca Hyundai modello H1 targato CP316CB immatricolato il 28 maggio 2004 (doc. 24), stimabile in Euro 1.300,00 (doc. 43) subordinatamente e condizionatamente all'approvazione del piano da parte di creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti e all'omologa da parte del Tribunale.

TOTALE PROPOSTA: Euro 34.316,77.

Riparto:

- destinazione dell'importo di **Euro 3.373,66** (comprensivi di IVA e cassa previdenziale) per il saldo dei **compensi del professionista** nominato dall'Organismo di Composizione della Crisi (**creditore privilegiato**), concordati in misura inferiore rispetto alle soglie di legge previste dal D.M. della Giustizia n. 202/2014, ai sensi dell'art. 13 co. 4 *bis* Legge n. 3/2012;
- accantonamento di un importo di **Euro 1.000,00** per le spese di procedura (notifiche, comunicazioni ai creditori, pubblicazione della proposta ecc.) ed ulteriori interessi a scadere;

- destinazione dell'importo di **Euro 20.000,00** al soddisfacimento parziale *ex art. 7 co. 1 Legge n. 3/2012* del creditore ipotecario Agenzia delle Entrate (creditore privilegiato);
- destinazione dei residui importi ai restanti creditori nel rispetto dell'ordine dei privilegi di cui al codice civile.

Tab. n. 2 – Piano di riparto tra i creditori.

CREDITORE	IMPORTO	NATURA	PROPOSTA	%
Agenzia delle Entrate	€ 217.619,37	Ipoteca	€ 20.000,00	9,19%
OCC + fondo spese	€ 4.373,66	Prededuzione	€ 4.373,66	100%
Agenzia delle Entrate	€ 30.524,06	Art. 2753 C.C.	€ 9.943,11	32,57%
Agenzia delle Entrate	€ 71.958,82	Art. 2759 C.C. residuo da ipoteca	€ 0,00	0%
Agenzia delle Entrate	€ 87.688,09	Art. 2752 C.C. residuo da ipoteca	€ 0,00	0%
Agenzia delle Entrate	€ 37.972,46	Chirografario residuo da ipoteca	€ 0,00	0%
Agenzia delle Entrate	€ 6.328,37	Chirografario	€ 0,00	0%
INPS	€ 2.875,00	Chirografario	€ 0,00	0%

La proposta avanzata assicura, oltre al pagamento integrale delle spese di procedura, il pagamento di una somma pari ad Euro 20.000,00 al creditore ipotecario Agenzia delle Entrate a copertura parziale dei crediti garantiti dal privilegio *ex art. 2752 c.c.* (percentuale di soddisfacimento: 9,19%)

La parte residua del credito ipotecario viene quindi riposizionata con il rispettivo grado di privilegio o chirografo originario.

L'importo residuo di Euro 9.943,11 viene destinato al pagamento parziale dei crediti muniti del privilegio di cui all'art. 2753 c.c. (percentuale di soddisfacimento: 32,57%).

L'OCC ha appurato che la proposta garantisce il pagamento dei crediti in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria in considerazione del fatto che il debitore ha posto a disposizione della procedura l'intero patrimonio personale liquidabile (**doc. 57**).

L'OCC ha inoltre evidenziato che *“In caso di liquidazione dei beni del sig. Misuraca [...] l'attivo sarebbe pari a, presumibilmente, €21.516,77 (nessun incasso per la cessione del 50% dell'usufrutto ed acquisizione di €7.200,00 di reddito della figlia Margherita, oltre ai valori numerari esposti e certi) con i quali verrebbero pagati: OCC e fondo spese €4.373,66 Agenzia delle Entrate €17.143,11 quest'ultimo a parziale copertura dei crediti privilegiati di cui all'articolo 2753 c.c.”* (p. 10, **doc. 57**).

Appare pertanto realizzata la condizione per l'omologa indicata dall'art. 12 co. 2 Legge n. 3/2012 (soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore rispetto all'alternativa liquidatoria).

* * *

Il sig. Fabrizio Misuraca, per quanto sopra illustrato,

INSISTE

affinché l'Ill.mo Tribunale adito, verificata la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla Legge n. 3/2012, Voglia:

In via pregiudiziale

- dichiarare l'improcedibilità di ogni azione esecutiva nei confronti dell'istante al fine di garantire la *par condicio creditorum*;

Nel merito

- dichiarare aperta la procedura di accordo di composizione della crisi di cui all'art. 7 co. 1 Legge n. 3/2012, fissando con decreto l'udienza prevista dall'art. 10 co. 1 Legge ult. cit., disponendo la comunicazione della presente proposta e del relativo decreto ai creditori ed al Concessionario per la riscossione;

Nel merito, in subordine

- nell'ipotesi di ritenuta assenza dei presupposti di ammissibilità per la procedura di accordo di composizione della crisi, ovvero di mancato raggiungimento del *quorum* indicato dall'art. 11 co. 2 Legge n. 3/2012 ovvero di mancata omologa dell'accordo ai sensi dell'art. 12 co. 3 *quater* Legge n. 3/2012, convertire la procedura di accordo di composizione della crisi in procedura di liquidazione del patrimonio *ex art. 14 ter* Legge n. 3/2012.

* * *

Si depositano, seguendo l'ordine dei documenti già prodotti:

- 52) copia atto di compravendita dott.ssa Maria Ienaro, notaio in Samarate (Rep. n. 7132 – Racc. n. 4484);
- 53) copia estratto conto corrente Misuraca – Leorato al 31 marzo 2014;
- 54) fatture consulenti per assistenza tributaria e spese di lite;
- 55) copia matrice assegno n. 5172392745 tratto su Banca Popolare di Bergamo;
- 56) copia contratto stipulato in data 19 dicembre 2019 tra Decathlon e Margherita Misuraca;
- 57) relazione integrativa redatta dall'Organismo di composizione della crisi.

Con osservanza.

Gallarate, 09 giugno 2022.

Avv. Roberto Cacchillo